

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Prima

Il Coordinatore della I Sezione,

letto il ricorso ex art. 148 c.c. presentato da M. N.;

rilevato che l'istante, adducendo l'inadempimento agli obblighi di mantenimento del padre, E. Z. M. nei confronti delle figlie minorenni V., S. e S. , ha chiesto che venga ordinato a costui di versare in proprio favore la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;

osservato che entrambi i genitori, residenti in Italia ove pure vivono le loro figlie, sono cittadini marocchini;

considerato che, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 218/1995, la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 resa esecutiva in Italia con legge 24-10-1980 n. 742 la quale, all'art. 2, dispone che le autorità di residenza abituale del minore adottano le misure previste dalla loro legislazione interna (con efficacia anche nei confronti dei terzi) fra le quali vanno annoverate quelle contemplate dall'art. 148 c.c.;

ritenuto, quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che, ai sensi dell'art. 45 della legge 218/1995, le obbligazioni alimentari nell'ambito della famiglia sono disciplinate dalla Convenzione dell'Aja del 2-10-1973 resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980 n. 745 e che l'art. 4 di tale Convenzione prevede che le obbligazioni alimentari sono regolate dalla legge interna di residenza abituale del creditore degli alimenti;

rilevato che creditrici degli alimenti sono le figlie minorenni di M. N. e di E. Z. M. le quali risiedono in Italia agendo la madre in loro rappresentanza;

considerato pertanto che, in relazione al ricorso presentato, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano e deve trovare applicazione la legge italiana;

considerato che entrambi i genitori hanno, ex art. 147 c.c., l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione delle proprie capacità di guadagno e delle sostanze;

osservato che deve ritenersi provato l'inadempimento all'obbligo di mantenimento da parte del resistente che non è comparso (cfr. Cass. S.U. 30-10-2001 n. 13533);

rilevato che il resistente risulta svolgere attività lavorativa sicché egli è in grado di contribuire al mantenimento delle figlie;

ritenuto che può stabilirsi in € 300,00 mensili (importo comprensivo delle spese straordinarie) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, l'importo dovuto da E. Z. M. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, tenuto conto della loro età nonché delle condizioni patrimoniali e di reddito di entrambi i genitori (l'istante, solo da poco, gode di uno stipendio di € 700/800 mensili ed è ospitata con le minori a titolo gratuito presso una comunità);

osservato infine che l'istante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

p.t.m.

- visto l'art. 148 c.c. ingiunge a E. Z. M. di corrispondere in favore di M. N. (nata a C. -Marocco- il 24-5-1983), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie V., S. e S. l'importo mensile di € 300,00 (comprensivo delle spese straordinarie) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 25 di ogni mese a far data dal 25 dicembre 2010;

- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per diritti ed € 250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge e, visto l'art. 133 del d. lgs. 115/2002, ordina il pagamento di tale importo direttamente a favore dello Stato;

- liquida le spese legali sostenute da M. N. in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per diritti ed € 250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14

T.P., IVA e CPA come per legge che pone a carico dello Stato ordinando il pagamento della predetta somma in favore dell'avv. N. F.;

- dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo ed avverte il debitore che avverso di esso potrà presentare opposizione avanti a questo Tribunale entro il termine di giorni 20 dalla notifica del presente atto.

Si comunichi alle parti costituite ed al P.M..

Mantova il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

Il Coordinatore della I Sezione

dott. Mauro Bernardi

II CASO.it